PROCESSO PENALE MINORILE

Art. 9

Accertamenti sulla personalita' del minorenne 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 23 ottobre 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Processo penale minorile
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/processo-penale-minorile/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it